

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274, DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la legge n. 67/14 prevede, per l'istituto della "messa alla prova", prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Antonio De Luce, Presidente del Tribunale di Trani, giusta la delega di cui in premessa e,


La Soc. Coop. soc. Comunità Oasi2 S. Francesco Onlus, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore sig. Vincenzo Rutigliani, n. 28/02/1979 Ruvo di Puglia domiciliato per la carica presso la sede della suindicata Società Cooperativa,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

La Soc. Coop. soc. Comunità Oasi2 S. Francesco Onlus in epigrafe consente che n. 8 condannati per ogni anno solare. alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o imputati con sospensione del procedimento penale con "messa alla prova", prestino presso la propria sede la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 4 unità.



La Soc. Coop. soc. Comunità Oasi2 S. Francesco Onlus specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- pulizia ambienti interni ed esterni;
- manutenzione ordinaria delle strutture della cooperativa;
- affiancamento agli operatori nella gestione ordinaria delle attività (spesa, approvvigionamenti, attività laboratoriali ed ergoterapiche, attività di segreteria, ecc...);

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova;

dal giorno: lunedì alla domenica, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30; per un totale di massimo n. 6 giorni alla settimana.

Gli orari e giorni di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta in accordo con l'U.E.P.E. e con i soggetti individuati.

Si precisa che le strutture in cui verrà applicata la misura sono:

- Sede legale della cooperativa sociale Oasi 2: via Pedaggio Santa Chiara n. 57/bis;
- Uffici amministrativi della citata cooperativa: via De Gasperi, 25/D;
- Comunità per minori vittime di abusi "Melampo": S.p. Corato – Trani;
- Centro per disturbi cognitivi: via Padre Annibale Maria di Francia n. 162;
- Comunità Terapeutica per dipendenze patologiche, contrada Curatoio;
- Centro di accoglienza richiedenti asilo e protezione internazionale via Bovio, 427 Bisceglie.



Articolo 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma delle leggi a margine indicate, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Articolo 3

La Cooperativa Oasi 2 consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova di impartire a costoro le relative istruzioni:

- dott. Antonio Casarola reperibile al seguente recapito telefonico: 0883582384 - 3282755164.

La Cooperativa Oasi 2 si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

La Cooperativa Oasi 2 si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n.3

- telefono: 080/5010434 - mail: uepe@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna.

La Cooperativa Oasi 2 si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, La Cooperativa Oasi 2 si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati/imputati con "messa alla prova", curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

La Cooperativa Oasi 2 si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

E' obbligatoria ed è a carico della Cooperativa Oasi 2 l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati/imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Articolo 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell'attività di L.P.U. l'Ente s'impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna in modo che lo stesso ne riferisca al Giudice.

Articolo 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Articolo 8

La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla stipula della stessa, tacitamente rinnovabile allo scadere del periodo di convenzione.



Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché

all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna;

al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali.


al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Giudiziaria – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna.

Trani,

16 APR. 2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Dott. Antonio De Luca



IL VICE PRESIDENTE DELLA "COMUNITÀ OASI 2 S. FRANCESCO" ONLUS

dott. Vincenzo Rutigliani

